


AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 09/05/2022

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO E DI VANTAGGIO	1
NOVITA' IN MATERIA DI COVID-19.....	1
<i>Mascherine</i>	1
<i>Green Pass</i>	2
<i>Viaggi: stop passenger locator form dal 1° maggio, ma resta il green pass</i>	2
CARO CARBURANTI E BONUS BOLLETTE	2
<i>Riduzioni per benzina, gasolio e GPL: le aliquote</i>	3
CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 E PER BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0 ..	3
CONTRIBUTO ANTI INFLAZIONE.....	4
SUPERBONUS 110% E VILLETTE	4
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I COMMERCianti AL DETTAGLIO.....	4
GARANZIA SUI PRESTITI SACE – ESTENSIONE TEMPORALE	5
CAMBIO DI RESIDENZA ONLINE.....	5
AUTODICHIARAZIONE SUGLI AIUTI DI STATO COVID.....	6
OBBLIGO DI POS PER COMMERCianti E PROFESSIONISTI	6



FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO E DI VANTAGGIO

A decorrere dal 1° luglio 2022, **i soggetti in regime forfetario e in regime di vantaggio** e le **associazioni sportive dilettantistiche** che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo inferiore a 65.000 euro hanno l'**obbligo di emettere fattura elettronica** via Sdi.

L'introduzione di tale **obbligo non riguarda**, tuttavia, sino al 31 dicembre 2023, **i soggetti passivi IVA** che nell'anno precedente, **hanno conseguito ricavi o percepito compensi inferiori a 25.000 euro**, ragguagliati ad anno.

Lo Studio è a disposizione per la predisposizione e trasmissione della fattura elettronica con apposito programma.

In alternativa, è possibile utilizzare, in autonomia, un programma gratuito che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione.

Si ricorda che stato previsto un **regime transitorio per il terzo trimestre 2022** nel quale non verranno applicate le sanzioni previste in caso di mancata/tardiva emissione delle fatture elettroniche nei termini ordinari (ovvero entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione) a condizione che l'emissione avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

NOVITA' IN MATERIA DI COVID-19

Mascherine

Le mascherine saranno obbligatorie fino al 15 giugno, ma **soltanto in alcuni luoghi specifici**, come per assistere a spettacoli al chiuso oppure per salire sui mezzi pubblici, mentre per quanto attiene i luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, sarà solo, fortemente, raccomandata.

Luoghi di lavoro	Il datore di lavoro, nonostante la fine dell'imposizione, potrà liberamente mantenere l'obbligo di mascherina nell'esercizio del suo potere organizzativo al fine di garantire salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Cinema, teatri, stadi e luoghi in cui si organizzano spettacoli o eventi sportivi	Obbligo della mascherina fino al 15 giugno 2022
Mezzi di trasporto	Obbligo della mascherina fino al 15 giugno 2022
Scuola	Obbligo della mascherina fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022
Discoteca	Eliminato l'obbligo della mascherina

RSA ed ospedali	Obbligo della mascherina fino al 15 giugno 2022
Supermercati, ristoranti, bar	Eliminato l'obbligo della mascherina



Soggetti esonerati

I soggetti che non sono tenuti ad indossare la mascherina sono i seguenti:

- bambini di età inferiore ai sei anni;
- persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Green Pass

Per quanto riguarda il green pass ormai si sta andando verso l'archiviazione dello strumento per aprire anche in questo caso una nuova fase: ricordiamo, infatti, che il 15 giugno terminerà anche l'obbligo di vaccinazione per gli over 50.

Il D.L. n. 24/2022 ha fissato, infatti, alla data del 1° maggio, **l'eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro**.

L'unica eccezione sono le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il **super green pass** (vaccinazione o guarigione) fino al 31 dicembre.

Viaggi: stop passenger locator form dal 1° maggio, ma resta il green pass

Chi arriva dall'estero dal 1° maggio non dovrà più presentare il digital Passenger Locator Form, ossia il modulo con i propri dati necessario per la tracciabilità. Resta, invece, in vigore fino al 31 maggio per gli spostamenti da e per l'estero l'obbligo di green pass nelle modalità attualmente vigenti.

CARO CARBURANTI E BONUS BOLLETTE

Il Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un nuovo Decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di **accise e IVA sui carburanti fino al 8 luglio**.

Il DL n. 38/2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101, entrando così immediatamente in vigore.

In tema di riduzioni di carburante, già con D.M. 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze aveva disposto una ulteriore riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburante, al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Il decreto prevedeva la riduzione delle aliquote di accisa relativa al caro carburante dal 22 aprile 2022 fino al 2 maggio 2022.

Con il decreto Aiuti viene esteso al terzo trimestre 2022 il **bonus sociale energia elettrica** e gas che sarà attuato dall'ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Riduzioni per benzina, gasolio e GPL: le aliquote

Il D.L. n. 38/2022, quindi, con effetto dal 3 maggio 2022 fino all'8 luglio 2022, è stato emanato al fine di contenere gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

In particolare, all'art. 1 del decreto si prevede una nuova riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburante nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dal D.M. 6 aprile 2022 del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022 dal Decreto-legge, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 E PER BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0

Il Decreto Aiuti prevede due novità che riguardano l'incremento del credito d'imposta per le imprese che effettuano **investimenti in formazione 4.0 e in beni strumentali immateriali**.

Il primo incentivo riguarda le **spese in formazione relative ai processi di digitalizzazione aziendale**, per le quali sono state elevate le vigenti aliquote dal 50% al 70% per le micro e piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva della norma:

DESTINATARI	ALIQUOTA TAX CREDIT FORMAZIONE 4.0	TETTO MASSIMO ANNUALE
MICRO E PICCOLE IMPRESE	70%	300.000 €
MEDIE IMPRESE	50%	250.000 €
GRANDI IMPRESE	30%	250.000 €

Tuttavia, il nuovo incentivo richiede criteri più selettivi per accedervi: le attività di formazione dovranno essere fornite da soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo (da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) e i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle materie 4.0 dovranno essere certificati secondo le modalità dello stesso decreto attuativo.

Si segnala che per i progetti di formazione avviati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge che non soddisfano tali condizioni, il credito d'imposta sarà comunque usufruibile ma con un beneficio più basso: 40% per le micro e le piccole imprese e 35% per le medie imprese.

La seconda agevolazione prevede un incremento del credito d'imposta per l'acquisto di software innovativi rientranti tra i beni immateriali 4.0: per gli investimenti effettuati nel 2022 (con coda fino al 30 giugno 2023 per la consegna previa acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022) **l'aliquota passerà dal 20 al 50%.**

CONTRIBUTO ANTI INFLAZIONE

L'intervento **una tantum, pari a 200 euro**, si pone l'obiettivo di sostenere i redditi fino a 35.000 euro, compresi quelli dei lavoratori autonomi, portando così a quota 28 milioni la platea dei soggetti destinatari. Il bonus verrà riconosciuto, presumibilmente a luglio per i pensionati e tra giugno e luglio per i lavoratori dipendenti. L'agevolazione ai lavoratori dipendenti sarà erogata direttamente dai datori di lavoro che la recupereranno al primo pagamento d'imposta.

SUPERBONUS 110% E VILLETTE

Per quanto riguarda gli interventi di superbonus 110% per le case unifamiliari e le unità autonome, con il decreto Aiuti approvato dal Consiglio dei ministri, sono stati **prorogati al 30 settembre 2022** i termini di effettuazione per almeno il 30% del totale lavori. Viene pertanto esteso il termine originario del 30 giugno 2022 per il versamento da parte dei committenti mentre resta tuttora invalicabile il limite previsto del 31 dicembre 2022 per l'ultimazione dei lavori e pagamenti (per i condomini c'è un anno in più al 110% e poi, con aliquote minori, prima del 70% e poi del 65%, si arriva fino al 2025).

Per il conteggio del 30% dei lavori la norma definisce il concetto di "intervento complessivo": nell'ultima lettura disponibile viene meno la distinzione tra lavori rientranti nell'ambito del superbonus 110% e non. Pertanto, il termine del 30 settembre non è limitato agli interventi strettamente qualificabili come superbonus ma alla totalità delle lavorazioni effettuate in cantiere.

Di conseguenza, le uniche scadenze che rimangono sono le seguenti:

1. obbligo di pagare ed effettuare i lavori pari ad almeno 30% di quelli complessivi posticipato dal 30 giugno al 30 settembre;
2. chiusura del cantiere entro il 31 dicembre 2022 per poter accedere al superbonus.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I COMMERCianti AL DETTAGLIO

Dal 3 al 24 maggio 2022 è possibile presentare la **domanda** per richiedere il **contributo a fondo perduto** previsto dal Decreto "Sostegni-ter" a favore delle imprese che svolgono **attività di commercio al dettaglio**.

Si ricorda che possono beneficiare dell'agevolazione in esame le imprese che:

- svolgono **in via prevalente** un'attività di **commercio al dettaglio** identificata da uno dei seguenti codici **ATECO**: 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99;
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al **30%** rispetto al 2019.

5

L'**ammontare teorico** del **contributo** viene determinato applicando una **percentuale** alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi all'esercizio 2021 e l'ammontare medio dei ricavi riferiti al 2019:

- **60%** per i soggetti con ricavi relativi al 2019 non superiori a 400.000 euro;
- **50%** per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- **40%** per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra uno e 2 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento non sia sufficiente a soddisfare le richieste, il MISE **riduce** in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in via **telematica**, attraverso la procedura informatica raggiungibile dal seguente indirizzo: <https://misedgiaicommerciodettaglio.initalia.it>. Si ricorda che, ai fini dell'ottenimento del contributo, non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

GARANZIA SUI PRESTITI SACE – ESTENSIONE TEMPORALE

Il Decreto Aiuti ha previsto un intervento in tre mosse sulle **garanzie per i prestiti**:

- per le imprese che hanno subito contraccolpi dal conflitto in Ucraina o dal caro energia, le nuove garanzie Sace fino al 31 dicembre avranno una copertura che può arrivare al 90% e una durata fino a 8 anni;
- sul fondo per le Pmi, l'intervento toglie il pagamento della commissione sulla garanzia per le imprese che operano in Italia e nei 26 settori previsti dalla Ue. La copertura al 90% viene prevista solo per gli interventi di diversificazione energetica nelle rinnovabili o per l'efficienza energetica;
- il governo vara, infine, la garanzia Sace a condizioni di mercato: copertura su prestiti fino a 20 anni, garanzia al 70% e interventi anche per supportare la crescita o la patrimonializzazione delle imprese.

CAMBIO DI RESIDENZA ONLINE

A partire dal 27 aprile 2022 in tutti i Comuni italiani è possibile effettuare il **cambio di residenza online** attraverso il portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). L'accesso dovrà avvenire con la propria identità digitale (carta d'identità elettronica, Spid o carta nazionale dei servizi) e la richiesta potrà riguardare il trasferimento in una nuova abitazione, anche dove sono già presenti persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (nuova residenza) oppure il trasferimento in un'abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei componenti della famiglia in cui si entra a far parte (residenza in famiglia esistente).

Dal portale si potrà consultare lo stato di avanzamento della richiesta presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.

AUTODICHIARAZIONE SUGLI AIUTI DI STATO COVID

La presentazione dell'**autodichiarazione sugli aiuti di stato** riconosciuti per fronteggiare le perdite causate dall'epidemia potrà essere effettuata direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, dal 28 aprile al 30 giugno 2022.

Per i soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari il termine è il 30 giugno o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché il modello e le specifiche tecniche, sono stati approvati, in attuazione del decreto 11 dicembre 2021 del ministero dell'Economia e delle Finanze, dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022.

Il provvedimento fissa anche le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali e le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rendono disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

OBBLIGO DI POS PER COMMERCianti E PROFESSIONISTI

Le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto-legge 36/2022 prevedono l'entrata in vigore di disposizioni sanzionatorie nel caso di rifiuto, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti elettronici di qualsiasi ammontare. La decorrenza delle sanzioni è stata anticipata al 30 giugno 2022.

A decorrere da tale data, potrà essere sempre irrogata una sanzione in caso di rifiuto di ricevere pagamenti tracciabili con carte di debito e di credito e potrà essere composta di:

- un **importo fisso**, nella misura del 30% per ciascuna transazione e a prescindere dall'ammontare della relativa spesa, e
- un **importo variabile**, del 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con carte.

Le modalità di contestazione, le procedure e i termini sono quelli relativi alle sanzioni amministrative (legge 689/1981), con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta.